

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI LUGLIO 2023

SICUREZZA

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ, ULTIMI ARTICOLI:

- **HACCP: Cosa significa, cos'è il Sistema HACCP, chi deve conseguire l'Attestato HACCP?**
- **EMISSIONI ODORIGENE:** Pubblicate le linee di indirizzo;
- **SISTEMI DI GESTIONE per la Sicurezza, la Tutela Ambientale e la Qualità:** Che cosa sono?

N.B.: In fondo alle nostre News potrete trovare il nostro **Calendario Formativo** aggiornato per tutto il 2023! Cosa aspettate? **AFFRETTATEVI!**

HACCP: Cosa significa, cos'è il Sistema HACCP, chi deve conseguire l'Attestato HACCP?

H.A.C.C.P. è l'acronimo di: "Hazard Analysis and Critical Control Points" ossia, in italiano "Analisi dei Rischi e punti critici di controllo". Con il termine HACCP si identifica il Sistema di controllo da mettere in atto per garantire la sicurezza degli alimenti. Chiunque lavori nel settore alimentare è coinvolto nell'applicazione delle misure di sicurezza alimentare e, indipendentemente dalla mansione svolta, deve essere **informato** e **formato** sulle Regole, le Normative e i principi dell'**HACCP**, ossia in possesso dell'**Attestato HACCP**, **conseguibile attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione**.

HACCP: Legislazione Europea e Italiana

La prima **Normativa Europea HACCP** risale al 1993 (Direttiva 1993/43/CEE), recepita in Italia con il D. Lgs. 26/5/97 n. 155, che rendeva il sistema **HACCP** obbligatorio per tutta la **filiera alimentare**. Successivamente tale normativa è stata sostituita dal Regolamento CE 852/2004, a cui si affianca il D. Lgs. 193/2007 con il quale, fra l'altro, vengono stabilite le **sanzioni** per inadempienza alle disposizioni **HACCP**. In generale, la **normativa HACCP** stabilisce che nelle attività che trattano, producono, manipolano, stoccano prodotti alimentari siano individuate e attuate **procedure** di sicurezza e igiene alimentare e che gli addetti siano in possesso di un attestato di formazione HACCP che attesti il possesso delle **conoscenze** e delle **competenze** necessarie per applicarle correttamente.

In Italia, per quanto riguarda il tema della formazione HACCP e dei requisiti che devono rispettare i corsi HACCP, la legislazione europea e nazionale subisce poi una declinazione regionale: ciò significa che **ogni regione** disciplina in modo autonomo la materia della **sicurezza alimentare** e formazione **HACCP**.



HACCP: Quando è obbligatorio?

Il Regolamento CE 852/2004 impone a tutte le imprese che producono, trasformano o commercializzano prodotti alimentari di attuare e mantenere un sistema HACCP composto da una o più procedure permanenti basate sui principi della normativa HACCP. Più precisamente, il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari si applica "a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti".

L'Attestato HACCP certifica la formazione sulle corrette misure in materia di igiene e sicurezza alimentare, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Tutti gli addetti a specifiche mansioni (come ad esempio cuochi, camerieri, pasticceri, baristi, gelatai, addetti alle gastronomie, addetti alla macellazione, ...) devono dimostrare un'adeguata formazione HACCP e agli aggiornamenti periodici. Per quanto riguarda le **SANZIONI**, il D. Lgs. 193/2007 stabilisce che violazioni rispetto all'attuazione della **normativa HACCP** prevedono **sanzioni amministrative e pecuniarie che possono andare da 1.000 a 6.000 Euro.... E VOI SIETE IN REGOLA??**



AMBIENTE

EMISSIONI ODORIGENE: Pubblicate le linee di Indirizzo per l'attuazione dell'articolo 272-bis del testo unico ambientale (D. Lgs n. 152/2006).

Le **emissioni odorigene**, principalmente legate ad attività agricole e industriali, rappresentano un problema serio che coinvolge molte persone, ma che è stato sottoposto ad intervento normativo solo in tempi recenti.

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il **Documento**, come rende noto il Mase (*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*) nella nota di accompagnamento, rappresenta il **quadro di riferimento** da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Il Decreto si compone di **5 Allegati** con le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

Le **linee di indirizzo** vengono applicate:

- In via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale Aua, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga (parte V del D.Lgs n. 152/2006);
- In via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, Aia;
- Nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle Aua o in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni (o l'Aua in cui questa sia stata assorbita) sia rilasciata per impianti in cui sono attive le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Le Linee di indirizzo hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 272-bis del D. Lgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività. Contengono inoltre, un **primo elenco "di riferimento"** di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno.

IL RAPPORTO CON LA DISCIPLINA REGIONALE

Poichè il Documento del Mase rappresenta un primo elenco di impianti e attività che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative, nonché di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, **resta fermo il potere delle regioni di individuare ulteriori attività**, nonché di decidere se assegnare al gestore un adempimento con una procedura estesa o una semplificata di istruttoria.

Per i casi di impianti per i quali emergano, nell'esercizio, situazioni di crisi, resta confermata la disciplina specifica che prevede una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria.

Confermata, infine, l'**autonomia regionale** ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

La pubblicazione del Testo ministeriale è stata resa Ufficiale tramite un comunicato del Mase pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 10 Luglio 2023, n. 159.**

QUALITÀ'



SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA, LA TUTELA AMBIENTALE E LA QUALITÀ': Che cosa sono?

I **Sistemi di Gestione** raccolgono l'insieme delle procedure attuate da un'organizzazione (ad esempio un'azienda) per la conduzione di processi diretti ad attuare precisi obiettivi in specifici settori come per esempio la **salute** e la **sicurezza** dei lavoratori, la **qualità** dei prodotti e/o servizi, la **sicurezza delle informazioni**, l'**utilizzo dell'energia**, la **tutela ambientale** e la **responsabilità sociale** dell'Azienda.

I SISTEMI DI GESTIONE SONO OBBLIGATORI?

Di norma, i Sistemi di Gestione *non sono obbligatori*, ma in alcune ipotesi sono previsti dalla legislazione vigente:

- Per conseguire determinati accreditamenti;
- Per accedere ad alcune tipologie di appalti.

Tuttavia le possibili difficoltà riscontrabili in materia di tutela Ambientale, nonché sulla Salute e Sicurezza del Lavoro impongono alle aziende, per un'efficace risoluzione, l'adozione di **Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)** e **Sistemi di gestione della Sicurezza (SGSL)**. L'adozione di un Sistema di Gestione, pertanto, risponde agli interessi per il mantenimento della conformità legislativa da parte dei Datori di lavoro, amministratori, dirigenti, RSPP, ...

I SISTEMI DI GESTIONE : Quali vantaggi per le Aziende?

Nonostante l'adozione dei **Sistemi di Gestione** non sia un obbligo di legge per le Aziende, gli investimenti per il miglioramento della gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro o dell'ambiente sono, generalmente, investimenti proficui con effetti migliorativi della performance aziendale complessiva. Vari studi ad esempio, dimostrano che nelle Imprese con un **Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro** certificato, si registri una sensibile riduzione degli infortuni e che questi siano mediamente meno gravi rispetto alle Aziende invece non certificate.

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO PER I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ'?

La Disciplina Internazionale che determina i requisiti dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, Ambiente e Qualità sono rispettivamente la **UNI ISO 45001**, **UNI EN ISO 14001**, **UNI EN ISO 9001** E **UNI EN ISO 50001** (Sistemi di Gestione per l' Energia). Le Norme sopracitate presentano tutte la medesima struttura denominata **HLS (High Level Structure)**, struttura comune a tutti i nuovi **standard ISO** al fine di raggiungere la migliore interazione tra più Sistemi di Gestione e garantire la loro Integrazione. Ciò comporta che gli standard ISO relativi ai Sistemi di Gestione abbiano una **medesima struttura suddivisa in 10 punti** con paragrafi e contenuti comuni (Scopo e campo di applicazione, Riferimenti Normativi, Termini e Definizioni, Contesto dell'Organizzazione, Leadership, Pianificazione, Supporto, Attività Operative, Valutazione delle Prestazioni e Miglioramento).

COS'E' LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE?

La Certificazione è la procedura con cui una terza parte indipendente (Ente di Certificazione) dà assicurazione scritta che il Sistema di Gestione è conforme ai requisiti specificati dalla Norma Tecnica di riferimento. La certificazione di un Sistema di Gestione è il riconoscimento, quindi, delle capacità imprenditoriali di un'organizzazione che ha saputo ottimizzare la propria struttura dotandosi di una gestione efficiente, di competenze adeguate e di processi e strumenti interni idonei.

Il **Nostro Ufficio** si occupa anche di questa tematica, pertanto qualora foste interessati nel **portare a Certificazione** la vostra Ditta, **CONTATTATECI!**

CORSI DI FORMAZIONE 2023

Di seguito riportiamo il **Calendario Formativo** con le date aggiornate dei corsi di formazione in programma fino a fine Luglio:

ANTINCENDIO	DATE FORMAZIONE
RISCHIO MEDIO (8 ORE)	VENERDI' 21 LUGLIO: 14:00-18:00 E SABATO 22 LUGLIO : 08:30-12:30
AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO (5 ORE)	SABATO 22 LUGLIO : 08:30-13:30
ABILITAZIONE USO CARRELLI ELEVATORI	DATE FORMAZIONE
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (es. Muletto) (12 ORE)	GIOVEDI' 28 SETTEMBRE: 14:00-18:00 VENERDI' 29 SETTEMBRE: 8:30-12:30 / 14:00-18:00
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI (es. Muletto) -AGGIORNAMENTO- (4 ORE)	VENERDI' 29 SETTEMBRE: 14:00-18:00 OPPURE SABATO 30 SETTEMBRE: 8:30-12:30

.....CI VEDIAMO A SETTEMBRE!



CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting, Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).

mail: info@sicamconsulting.it

Tel./Fax: 0429-88778

web: www.sicamconsulting.it